

L'analisi

di **Gianfranco Peracín**

Giocare d'anticipo sulle crisi in azienda

Intanto va in pensione il termine «fallimento»

Il 15 luglio entrerà in vigore il nuovo Codice della crisi, corpus normativo originariamente pensato come un testo unico di riordino e semplificazione della legislazione in materia di crisi e insolvenza, ora rivisitato anche alla luce degli interventi giurisprudenziali succedutisi e in recepimento della Direttiva 1023/2019, che intende omogeneizzare le legislazioni dei diversi Paesi della Comunità europea.

Dopo una gestazione di oltre due anni, alcuni rinvii e i segni dei provvedimenti emergenziali del periodo pandemico, arriva un insieme di regole orientate alla salvaguardia delle aziende. Il fine è di ridurre al minimo le

perdite di posti di lavoro, evitare danni per i creditori, preservare know-how e competenze, con evidenti vantaggi per l'economia generale. Il Codice contiene anche il riordino della disciplina per i soggetti diversi dalle imprese commerciali (consumatore, professionista, imprenditore agricolo e altri). Con l'occasione andrà in pensione ogni riferimento al termine «fallimento», sostituito dalla socialmente meno inquietante «liquidazione giudiziale».

Tra i meriti ascrivibili al Codice senz'altro quello di potenziare gli strumenti di previsione, emersione e gestione delle crisi aziendali, per favorirne un'individuazione precoce e,

ove necessario, la gestione anticipata del processo di risanamento. Il legislatore comunitario afferma che gli imprenditori sani, ma in difficoltà finanziarie, devono poter accedere a «quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva» che consentano loro di continuare a operare e agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità.

Per questo le imprese, anche se di piccole dimensioni, sono chiamate a dotarsi di adeguati assetti organizzativi che favoriscano una visione anticipatoria dei fenomeni in chiave economico-patrimoniale e finanziaria.

continua a pagina 3

Lunedì 11.07.2022

Protagonisti, aziende, territori, innovazione

corriereedelveneto.it

CORRIERE IMPRESE

NORD EST

Dopo una gestazione di oltre due anni entrano a regime le nuove regole, orientate a salvaguardare le aziende dal rischio di un default finanziario. Emergono in primo piano le soluzioni negoziate, favorite da una nuova figura di consulente che affiancherà l'imprenditore. Il ruolo centrale svolto dalle Camere di Commercio.



Siete in crisi? C'è l'esperto

da pagina 2 a pagina 5

Primo: non stroncare l'impresa Il nuovo Codice della crisi valorizza l'esperto negoziatore «Questo è un salto culturale»

Venerdì la normativa entra a regime: i segnali di allerta, il controllo dei flussi di cassa e la priorità data alla continuità aziendale. Anche trasferendo la proprietà

di **Gianni Favero**

N

elle intenzioni dovrebbe semplificare il superamento di molte situazioni di difficoltà ma il nuovo Codice della crisi d'impresa, che entra a pieno regime fra pochi giorni (il 15 luglio), al primo sguardo appare molto tecnico e complesso: non deve perciò stupire se gli interrogativi sul suo funzionamento siano un ginepraio in continua evoluzione.

Largo all'esperto

Cuore della normativa, fra i tanti punti rilevanti, è l'introduzione dell'istituto della «composizione negoziata della crisi», un percorso volontario e assolutamente riservato al quale si accede tramite una piattaforma telematica.

All'imprenditore si affianca in questo modo la figura di un «esperto», terzo e indipendente, che dovrà agevolare le trattative con i creditori, in una ragionevole prospettiva di risanamento aziendale.

Lo stato di crisi, poi, viene inteso in termini anche di probabilità di futura insolvenza, da individuare attraverso modelli previsionali, e viene adottato un unico modello per l'accertamento di tali condizioni del debitore, con caratteristiche di particolare celerità.

In tutto l'impianto, comunque, viene data priorità di trattazione alle proposte che comportino il supera-

mento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche trasferendo l'azienda a un diverso imprenditore.

Visto dai «piccoli»

Come sempre, in questi casi, saranno le applicazioni concrete a decretare o meno la bontà dell'impianto ma nel frattempo iniziano a essere avanzati i primi pronostici. Uno di questi, con riferimento al parterre delle piccole imprese, giunge da Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto, secondo il quale l'impatto pratico più chiaro, anche per le realtà «micro», è legato al ruolo assegnato ai cosiddetti creditori pubblici qualificati, cioè Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e delle Entrate-Riscossione, incaricati di segnalare alle imprese le eventuali anomalie debitorie riscontrate.

«Se, da una parte, è vero che le imprese con cospicui crediti fiscali potrebbero pensare di utilizzare gli stessi per compensare i debiti fatti emergere – riflette Boschetto – è altrettanto vero che la mancanza di liquidità pregiudicherebbe comunque la capacità dell'impresa di onorare le posizioni debitorie assunte nei confronti di altri soggetti, come dipendenti o fornitori, sui quali il Codice della crisi impone, in ogni caso, di non soprassedere. Si tratta perciò di una sorta di manovra a tenaglia, che rischia di penalizzare, per esempio, migliaia di imprese edili «cadute»

In anticipo

Lo stato di crisi viene inteso anche come probabilità di futura insolvenza, attraverso modelli di previsione

nella trappola dei crediti per lo sconto in fattura, che nessuno è disposto a rilevare».

Gli assetti «adeguati»

Lette da un'altra prospettiva, però, le regole che stanno per entrare in vigore hanno il merito di stimolare i titolari d'azienda ad analizzare più in profondità i propri conti e a proiettarli su un quadro futuro. È il concetto chiave della ridefinizione dello stato di crisi. L'imprenditore si troverà tecnicamente in questa situazione, cioè, quando sarà evidente «l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Anche per le aziende individuali è un passo avanti importante – prosegue il leader di Confartigianato Veneto - nell'acquisizione della consapevolezza dei propri mezzi e della capacità di sopravvivere, assicurando la continuità dell'impresa stessa. Mai come ora, è necessario che pure l'imprenditore artigiano con volumi d'affari al di sotto dei 400 mila euro pianifichi, e verifichi costantemente, i propri budget di cassa».

C'è infine un ulteriore aspetto che, secondo Boschetto, dovrebbe fare da acceleratore nell'evoluzione dei modelli d'impresa. Si tratta del concetto di «adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili» che le società devono dimostrare di possedere, al fine di consentire una tempestiva rilevazione della situazione di difficoltà dell'impresa, prevenendone la crisi: «È un dettaglio del Codice della crisi che, se visto nell'ottica di rispondere a una sentita esigenza dell'impresa di aumentare la conoscenza dei propri mezzi e prendere atto in tempo dei propri limiti – chiude il presidente - non può che essere ac-

Un salvagente per le imprese in difficoltà

Venerdì prossimo entra a regime il nuovo Codice per le crisi d'impresa e l'insolvenza, che manda in pensione il concetto di «fallimento» sostituendolo, come estrema conseguenza, con la liquidazione giudiziale

colto con favore».

Lo sguardo dei lavoratori

A guardare al nuovo Codice della crisi «con interesse ma pure con qualche preoccupazione» è il segretario generale della Cisl del Veneto, Gianfranco Refosco, il quale ricorda anche come il sindacato da tempo sostenga l'urgenza di un cambio radicale di approccio alla gestione delle fasi di criticità o delle ristrutturazioni aziendali. «Consideriamo positiva la filosofia di fondo – è la premessa - che prevede un sistema di rilevazione tempestiva dei segnali e di anticipazione delle crisi, con l'obiettivo di intervenire in tempo utile e prevenire situazioni di dissesto, per tentare di evitare le conseguenti perdite di posti di lavoro e di professionalità. Intravediamo anche nel nuovo Codice un fondamentale ruolo del sindacato nel sollecitare l'intervento degli organi preposti alla vigilanza per l'avvio delle procedure di controllo, come nel consigliare i percorsi più utili e ancora mediare gli interessi di più gruppi di lavoratori, ossia tra coloro che intendano interrompere il rapporto di lavoro e coloro che vorrebbero invece proseguire».

Le organizzazioni sindacali, tuttavia, sarebbero coinvolte solo in una fase avanzata e sostanzialmente per una mera informazione su «rilevanti determinazioni» che incidano sui





rapporti di lavoro. «Sembrirebbero, quindi, decisioni già assunte e non modificabili o oggetto di trattativa. Inoltre – pone ancora in rilievo il segretario Cisl – è previsto che la consultazione si svolga con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro, con il rischio che non possano essere oggetto di discussione con i diretti interessati nell'ambito delle assemblee. Per noi si tratta di un elemento preoccupante di limitazione della libertà di azione sindacale. Riteniamo che tali aspetti debbano essere corretti – conclude – per permettere ai lavoratori e alle loro rappresentanze di partecipare attivamente alla gestione della crisi dell'impresa».

A maggior ragione se, come accaduto già otto volte nella nostra regione, a interrompere la parabola discendente di un'azienda destinata al default è una cooperativa costituita tra i suoi stessi dipendenti. Sono i casi di Workers buyout (Wbo), situazioni per le quali la riforma del diritto fallimentare si prospetta «molto interessante».

Questo, almeno, è il giudizio di Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto, secondo il quale le nuove normative promettono di velocizzare i tempi delle procedure di emersione e gestione della crisi. «Nei processi di Wbo – sottolinea infatti Rizzi – la lentezza è sempre stata un enorme

ostacolo e in più casi è stata addirittura decisiva per far naufragare progetti che avevano invece tutti i requisiti per partire. Guardiamo dunque con particolare interesse alla composizione negoziata della crisi d'impresa, perché garantisce maggiore celerità, mette attorno a un tavolo tutti i soggetti, compresi i lavoratori, e permette di attivare competenze di trattativa e negoziazione che possono e devono far pesare i vari interessi in campo».

A oggi, gli ex dipendenti di aziende venete diventati imprenditori di se stessi sono 160 e le persone occupate attraverso il rilancio delle aziende rilevate sono 215. Vale a dire più o meno la metà di quelli che avrebbero perso il posto di lavoro se nessuno fosse intervenuto.

«Questo – aggiunge il leader di Legacoop – si traduce anche in un patrimonio di competenze e know how che è stato salvaguardato, pezzi di economia e di imprenditorialità veneta messi in salvo e un fatturato generato dalle nuove realtà per oltre 30 milioni di euro».

I consulenti

A contare su una maggiore fluidità nei meccanismi e, di conseguenza, in maggiori chance per risolvere situazioni critiche è anche l'avvocato Giovanni Tagliavini, partner di Cortellazzo&Soatto a Padova.

«Da alcune delle novità introdotte,



Refosco (Cisl)
Positiva la filosofia di fondo che prevede un sistema di rilevazione tempestiva dei segnali di potenziale crisi



Boschetto (Artigiani)
Anche per le aziende individuali è un passo importante nella consapevolezza della capacità di sopravvivere

in primis le procedure e gli istituti mirati a ridurre i fenomeni di crisi grave e irreversibile, ci attendiamo nel tempo soprattutto un cambio culturale, indispensabile per garantire una maggiore efficienza e competitività al nostro sistema economico. Appare molto interessante ed estremamente opportuna – prosegue l'avvocato – anche la previsione normativa di un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza così come della stessa liquidazione giudiziale, procedura quest'ultima destinata a prendere il posto del fallimento dell'imprenditore. Tenzialmente, dunque, confluiranno nello stesso procedimento le domande aventi a oggetto il superamento della crisi e quindi il risanamento dell'impresa e la sua continuità (con l'adozione delle misure protettive del caso) oppure la sua definitiva cessazione e liquidazione, a prescindere da chi siano proposte, siano essi il debitore, i suoi creditori, oppure gli organi e le authority di controllo e il pubblico ministero. Questo – conclude Tagliavini – allo scopo che tali domande siano esaminate e vagliate secondo un determinato ordine di priorità, in base al quale sarà data la precedenza a quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'analisi

Fallimento addio, spazio alle soluzioni negoziate

SEGUE DALLA PRIMA

Prescrizioni non nuove, ma fino a oggi poco ascoltate dalle Pmi. Anche per questo vengono introdotti indicatori sensibili calcolati su alcune voci di debito, con funzione di segnali d'allarme delle difficoltà in atto e della necessità di iniziative conseguenti. Controverso invece il compito attribuito ad alcuni creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Inail) di segnalare all'imprenditore e al collegio sindacale il superamento di predefinite soglie di inadempimento (attualmente molto basse). Apprezzabile e aderente alle indicazioni comunitarie la creazione di una piattaforma telematica nazionale con informazioni, liste di controllo e test pratico, per facilitare la conoscenza di procedure e strumenti di allerta precoce.

La grande scommessa nelle soluzioni negoziate della crisi diviene un istituto volontaristico (con coinvolgimento giudiziale limitato) introdotto lo scorso agosto e ora parte integrante del Codice: la composizione negoziata. Figura cardine: l'esperto, soggetto iscritto in un apposito elenco con competenze multidisciplinari ed esperienza documentata, che deve valutare una ragionevole prospettiva di risanamento e affianca l'imprenditore nelle trattative con i creditori, finalizzate al ritorno dell'equilibrio gestionale.

Sfumata la composizione negoziata o in alternativa al suo utilizzo, per evitare l'accesso alla liquidazione giudiziale, si apre la possibilità di accedere ad altri strumenti di soluzione della crisi: il già sperimentato piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti in alcune varianti applicative, il concordato preventivo liquidatorio o una rinnovata versione in continuità (diretta o indiretta) che gode del favor del legislatore sulla spinta delle indicazioni comunitarie. Si aggiunge la novità del piano di ristrutturazione omologato, istituto che può permettere di derogare alle regole in materia di soddisfazione dei creditori privilegiati.

La costruzione normativa ai nastri di partenza è senza dubbio una grande officina con un'ampia varietà di attrezzi da lavoro, costruita sui mattoni di principi condivisibili e attuali. Presenta tuttavia notevoli complessità e conseguenti incertezze interpretative. Il rischio è che un modello con obiettivi di riordino e in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni venga letto con occhiali diversi da quelli del legislatore comunitario. Insomma, come in altre circostanze, nulla o molto poco potrà migliorare se a cambiare non sarà anzitutto la cultura di chi si occupa di crisi. E con questo nuovo obiettivo che dovranno confrontarsi imprenditori e associazioni di categoria, sistema creditizio, consulenti di impresa e, non ultimi, i diversi attori del mondo giudiziario.

Gianfranco Peracini
dottore commercialista
partner di Cortellazzo&Soatto



Adriano Rizzi
Il nuovo sistema garantisce maggiore celerità e mette intorno a un tavolo tutti i soggetti



Giovanni Tagliavini
Ci attendiamo un cambio culturale, indispensabile per garantire maggiore efficienza

